



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 472 DEL 27/12/2024

OGGETTO: DIVIETO DETENZIONE DI ARTIFICI PIROTECNICI E/O MATERIALE ESPLODENTE; INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO O METALLICI; DIVIETO DI PORTO DI DISPOSITIVI DI SPRAY URTICANTE UNICAMENTE IN MODALITA' PRONTO ALL'USO NELLA PIAZZA DE FERRARI

IL VICESINDACO REGGENTE

Su proposta degli Assessori alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, dott. Antonino Gambino, e al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine, dott.ssa Paola Bordilli:

Premesso che:

- Per i festeggiamenti di Capodanno 2025 si prevede un grande afflusso di visitatori e turisti oltre ad una grande partecipazione degli stessi cittadini di Genova nelle strade e nelle piazze della città;
- A seguito di affidamento tramite procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di progettazione, organizzazione e realizzazione del Tricapodanno a Genova nelle serate del 29, 30 e 31 dicembre 2024, è stata individuata, dalla civica Amministrazione, la Società Duemilagrandieventi s.r.l. come organizzatrice degli eventi denominati di "Tricapodanno";
- In particolare, la Società Duemilagrandieventi s.r.l., su mandato della Civica Amministrazione e della Regione Liguria, ha organizzato alcuni eventi, che si svolgeranno, nelle giornate del 29, 30 e 31 dicembre in piazza De Ferrari e nelle zone limitrofe, i quali, con ogni verosimiglianza, saranno caratterizzati da una notevole presenza di pubblico;

- È, tuttavia, difficile individuare esattamente altri luoghi ove, per via dei festeggiamenti, vi saranno ulteriori concentramenti di folla o comunque di persone sostanti o transitanti nelle aree cittadine pubbliche e/o aperte al pubblico.

Considerato che:

- Potrebbe verificarsi l'uso improprio di artifici pirotecnici (sebbene tale condotta sia oggetto di specifico divieto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del vigente Regolamento di Polizia Urbana) con conseguenti situazioni di grave pericolo per l'incolumità delle persone, determinato dall'allarme ed il panico che si potrebbe ingenerare tra gli astanti, nonché per l'integrità fisica degli animali;
- analoga situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica potrebbe, inoltre, verificarsi in conseguenza della consumazione di bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro o di metallo, atteso che i contenitori stessi possono essere dispersi nell'ambiente e, con utilizzo improprio, trasformati in oggetti pericolosi per l'incolumità delle persone;
- nelle aree in cui si svolgeranno gli eventi già programmati, stante il contesto di sovraffollamento, potrebbero altresì insorgere situazioni di grave pericolo per l'incolumità pubblica, determinate dall'utilizzo di spray urticanti per la difesa personale;

Ritenuto che:

- la vivibilità della città, l'igiene urbana, la sicurezza urbana e l'incolumità delle persone, in quanto bisogni primari dell'individuo, sia singolarmente che nelle aggregazioni in cui si esprime la sua socialità, costituiscano obiettivi prioritari della Civica Amministrazione;
- occorra contemperare le suddette esigenze con i legittimi interessi imprenditoriali dei commercianti sulle aree pubbliche;
- occorra adottare misure idonee e contrastare fenomeni che pregiudichino la salvaguardia della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, a tutela dei cittadini, poiché sussistono le ragioni di contingibilità ed urgenza, disponendo:
 - l'implementazione dei divieti già previsti in materia di artifici pirotecnici;
 - il divieto di vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro e/o metallo alle condizioni meglio precisate in prosieguo;
 - misure che contemperino il legittimo utilizzo e la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, limitando la detenzione dei suddetti spray urticanti nelle aree di maggior affollamento.

Premesso altresì che:

la Civica Amministrazione ha adottato specifiche ordinanze sindacali per limitare l'orario di esercizio delle attività commerciali, compresi i circoli privati, a tutela del decoro, della sicurezza urbana e della salute pubblica (O.S. n.328 del 28.10.2017 e O.S. n.479 del

29.12.2017);

Considerato tuttavia che:

- la particolare caratteristica della festività di Capodanno prevede festeggiamenti già a partire dalla prima serata del 31 dicembre, che si protraggono per tutta la notte anche nei pubblici esercizi cittadini, nelle attività di ristorazione e nelle aree pubbliche;
- la deroga stabilita dall'art. 6 c. 2 ter del D.L. n. 117 del 3/8/2007, convertito con Legge n. 160 del 2/10/2007, consente il superamento dei divieti stabiliti dai commi 2 e 2 bis in tema di orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nella notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio.

Ritenuto di conseguenza opportuno

derogare per la notte di San Silvestro ai più restrittivi limiti imposti dalle citate ordinanze sindacali n. 328 del 28.10.2017 e n. 479 del 29.12.2017 in tema di orari di esercizio di alcune attività commerciali.

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare i commi 4 e 4-bis;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana e, in particolare, gli articoli 21 e 27;
- il vigente Regolamento di Polizia Annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella Città di Genova, e, in particolare, l'art. 4, c. 2
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati".

Dato atto che

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Gianluca Giurato, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato

Documento sottoscritto digitalmente

preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, su tutto il territorio comunale, nella notte tra il 31 dicembre 2024 ed il 1 gennaio 2025, la sospensione degli effetti limitativi stabiliti con ordinanze sindacali nn. 328 del 28.10.2017 e 479 del 29.12.2017 nei confronti delle attività di somministrazione di cibi e bevande, di quelle di artigianato alimentare nonché dei circoli privati, consentendo pertanto:

- che le attività di somministrazione di cibi e bevande nonché quelle artigianali ubicate su tutto il territorio cittadino possano proseguire l'attività senza limiti temporali;
- che i circoli privati ubicati su tutto il territorio cittadino possano proseguire la somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura nonché le attività rumorose ad essi connesse senza limiti temporali, ferme restando le limitazioni stabilite dai nullaosta acustici ai sensi di legge.

ORDINA

che, per i motivi adottati in premessa, sono vietate:

1. su tutto il territorio cittadino

a) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione e l'uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico;

b) dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico, compresa l'area del "Porto Antico";

c) dalle ore 19.30 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all'esterno dei locali di pubblico esercizio e all'esterno dei relativi plateatici, compresa l'area del "Porto Antico";

d) dalle ore 19.30 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici, compresa l'area del "Porto Antico". Sono consentiti la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone;

2) limitatamente all'area di **piazza De Ferrari in corrispondenza della zona in cui si terranno gli spettacoli**, come meglio individuata nell'Allegato 1 al presente provvedimento:

a) dalle ore 14.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 14.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 14.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione e l'uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico;

b) dalle ore 14.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 14.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 14.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone;

c) dalle ore 14.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 14.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 14.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. **I suddetti spray, qualora detenuti, dovranno essere consegnati prima dell'ingresso nell'area interdetta presso i punti di raccolta appositamente istituiti per la loro custodia ubicati in ogni varco di accesso.**

3) limitatamente all'area di **Piazza De Ferrari e zone limitrofe**, compresa nel perimetro tra le vie Vernazza, XX Settembre, Dante, Petrarca, Cardinal Boetto, Salita del Fondaco, Vico San Matteo, Vico Falamonica, Via alla Cassa di Risparmio, Via XXV Aprile incrocio Via Roma e Piazza Giorgio Labò e come meglio delimitata nella planimetria allegata al presente provvedimento (Allegato 2),

a) dalle ore 19.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 19.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 19.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione e l'uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico;

b) dalle ore 19.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 19.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 19.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, l'uso, in area privata, di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente;

c) dalle ore 19.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 19.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 19.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico;

d) dalle ore 19.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 19.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 19.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all'esterno dei locali di pubblico esercizio e all'esterno dei relativi plateatici;

e) dalle ore 19.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 19.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 19.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone;

f) dalle ore 14.00 del 29 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 30 dicembre 2024, dalle ore 14.00 del 30 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 31 dicembre 2024 e ore 14.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025, la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. **I suddetti spray, qualora detenuti, dovranno essere consegnati prima dell'ingresso nell'area interdetta presso i punti di raccolta appositamente istituiti per la loro custodia ubicati in ogni varco di accesso.**

AVVERTE CHE

- l'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 100,00** a **Euro 500,00** ai sensi dell'art. 7-*bis* del D. Lgs. 267/2000;
- all'atto della contestazione delle violazioni di cui al punto 1) lett. a), al punto 2 lett. a) e al punto 3 lett. a) è stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici / materiale esplodente detenuto dal trasgressore;
- all'atto della contestazione della violazione di cui al punto 1) lett. d), al punto 2 lett. b) e al punto 3 lett. e), qualora il trasgressore invitato a conferire il contenitore di vetro/metallo negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/81;
- è fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

AVVERTE, INOLTRE, CHE

- il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-*bis* della L. 7/8/1990, n. 241;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

MANDA

- all'Ufficio Comunicazione per la pubblicizzazione a mezzo stampa del presente provvedimento;
 - alla Direzione Polizia Locale ed alle forze di Polizia per il controllo dell'attuazione del presente documento.
- Alla Direzione Protezione Civile l'allestimento e la gestione del punto di raccolta per la custodia degli spray urticanti.

DISPONE


che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed ogni altra forma utile.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Allegato "1"

Area di Piazza De Ferrari soggetta ai divieti (decorrenza ore 14:00 – 7:00) di cui al punto 2 della presente Ordinanza, in quanto luogo di svolgimento degli spettacoli



Allegato "2"

Area di Piazza De Ferrari e strade limitrofe soggette ai divieti (decorrenza ore 19:00 – 7:00) di cui al punto 3 della presente Ordinanza.

